

NOVEMBRE 2020

L'AGENZIA
INFORMA



**CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO
PER ATTIVITÀ
NEI CENTRI STORICI**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI

(NOVEMBRE 2020)

1. INTRODUZIONE.....	2
2. IL CONTRIBUTO.....	3
In cosa consiste	3
A chi spetta	3
La misura del contributo	5
Divieto di cumulo	6
3. LA RICHIESTA: CONTENUTO DELL'ISTANZA	7
4. COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L'ISTANZA	8
Presa in carico ed accoglimento	14
5. I CONTROLLI E L'EVENTUALE RESTITUZIONE	16
Controlli.....	16
Restituzione del contributo	16
6. PER SAPERNE DI PIÙ	17

1. INTRODUZIONE

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto decreto "Agosto") ha introdotto all'art. 59 un contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività commerciali danneggiate dal calo delle presenze turistiche straniere causato dall'emergenza da Coronavirus.

Il contributo consiste in una somma di denaro e spetta ai titolari di partita Iva che svolgono attività commerciale o di servizi **al pubblico** nelle zone A ed equipollenti (centri storici) dei capoluoghi di provincia e delle città metropolitane, caratterizzati in condizioni normali da una forte presenza di turisti provenienti dai paesi esteri in rapporto ai residenti. Il contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato subita.

La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell'istanza, che sono stati definiti dal [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020.

Il [modello](#) e le [istruzioni](#) di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento e sono consultabili e scaricabili nella sezione dedicata al contributo a fondo perduto presente nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

2. IL CONTRIBUTO

In cosa consiste

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, mediante procedura *web*, di un'apposita istanza.

L'importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa delle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione del Covid-19.

Sulla base dei dati dichiarati nell'istanza dal soggetto che richiede il contributo, l'Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato o cointestato al richiedente.

ATTENZIONE

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

A chi spetta

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa consistente nella vendita di beni o servizi **al pubblico**.

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.

PRIMO REQUISITO

Il soggetto deve possedere **entrambe le seguenti caratteristiche**:

- 1) avere la partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell'istanza.**

Sono pertanto esclusi i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 1° luglio 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data di presentazione dell'istanza.

- 2) svolgere l'attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti:**
 - dei **capoluoghi di provincia** che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti
 - delle **città metropolitane** che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.

In appendice alle istruzioni al modello di istanza è riportato il seguente elenco dei comuni aventi tali caratteristiche:

ELENCO COMUNI			
CODICE CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI
L736	Venezia	VENEZIA	42,6
L746	Verbania	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	26,0
D612	Firenze	FIRENZE	21,5
H294	Rimini	RIMINI	15,3
I726	Siena	SIENA	11,6
G702	Pisa	PISA	9,9
H501	Roma	ROMA	7,6
C933	Como	COMO	7,2
L781	Verona	VERONA	6,4
F205	Milano	MILANO	5,8
L500	Urbino	PESARO E URBINO	5,7
A944	Bologna	BOLOGNA	4,2
E463	La Spezia	LA SPEZIA	4,2
H199	Ravenna	RAVENNA	4,2
A952	Bolzano	BOLZANO-BOZEN	4,1
A794	Bergamo	BERGAMO	3,8
E715	Lucca	LUCCA	3,7
F052	Matera	MATERA	3,4
G224	Padova	PADOVA	3,3
A089	Agrigento	AGRIGENTO	3,3
I754	Siracusa	SIRACUSA	3,0
H163	Ragusa	RAGUSA	3,0
F839	Napoli	NAPOLI	2,2
B354	Cagliari	CAGLIARI	1,8
C351	Catania	CATANIA	1,7
D969	Genova	GENOVA	1,6
G273	Palermo	PALERMO	1,3
L219	Torino	TORINO	1,3
A662	Bari	BARI	1,3

SECONDO REQUISITO

Per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente **almeno uno tra i seguenti requisiti**:

- 1) ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni di cui al primo requisito **inferiore ai due terzi** dell'analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l'ambito territoriale di esercizio dell'attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all'intero territorio dei comuni predetti.

- 2) inizio dell'attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal **1° luglio 2019**.

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e giugno 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. A tal fine, sono validi i chiarimenti contenuti nella "Guida al contributo a fondo perduto" pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e quelli forniti con le circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020.

La misura del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'analogo importo del mese di giugno 2019, entrambi riferiti agli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni elencati nel precedente paragrafo.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- 1) **15%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- 2) **10%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
- 3) **5%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro.

Per quanto riguarda la determinazione dei ricavi e compensi conseguiti nell'anno 2019, sono validi i chiarimenti contenuti nella "Guida al contributo a fondo perduto" pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e quelli forniti con le circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020.

Il contributo è comunque riconosciuto per un **importo minimo** di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'**importo massimo** del contributo è pari a 150.000 euro.

Divieto di cumulo

Il contributo non è cumulabile con il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 58 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, erogato dal Ministero per le politiche agricole, ambientali e forestali.

Tale contributo a fondo perduto è destinato alle imprese di ristorazione e correlata filiera ed è commisurato agli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP e inclusi quelli vitivinicoli, con misura minima di 1.000 euro e massima di 10.000 euro.

I soggetti aventi i requisiti per entrambi i contributi posso richiedere uno solo di essi, scegliendo il più favorevole.

3. LA RICHIESTA: CONTENUTO DELL'ISTANZA

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020.

L'istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto) e l'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma.

Nel caso di erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, occorre indicare il codice fiscale di quest'ultimo.

ATTENZIONE

L'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

Gli altri dati da riportare nell'istanza sono quelli attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l'ammontare del contributo, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell'anno 2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020. In caso di più esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59, nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, occorre compilare un rigo per ciascun esercizio. Per esempio, se il soggetto richiedente ha due esercizi commerciali situati nella città di Roma ed uno nella città di Venezia, e per tutti e tre gli esercizi l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 è **inferiore ai due terzi** dell'analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019, occorre compilare 3 righe, uno per ciascun esercizio.

Tali ultimi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019: in assenza di compilazione, l'importo sarà considerato pari a zero.

Il soggetto dovrà inoltre indicare nell'istanza se ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019.

4. COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L'ISTANZA

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate **a partire dal giorno 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021**.

Per predisporre e trasmettere l'istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un **intermediario** (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest'ultimo sia stato preventivamente delegato all'utilizzo, per suo conto, del *Cassetto fiscale* o al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "Fatture e Corrispettivi". In tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell'intermediario.

La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire **esclusivamente in via telematica**, attraverso l'utilizzo di apposita procedura *web* messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi". Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un'istanza alla volta.

Per utilizzare la procedura *web*, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "Fatture e Corrispettivi") devono seguire i seguenti passi:

- 1) accedere al portale "Fatture e Corrispettivi" dal sito dell'Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) ovvero le credenziali *Entratel/Fisconline* o mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Fatture e Corrispettivi

Se devi richiedere il Contributo a fondo perduto e operi per te stesso o come Incaricato, Tutore o per conto di un contribuente che ti ha delegato al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici accedi sotto. Se invece operi per conto di un contribuente che ti ha delegato al cassetto fiscale accedi a Entratel - Fisconline. Per ulteriori informazioni

Codice fiscale / Codice Entratel:

Password:

Codice PIN:

☐ Ricorda Codice fiscale / Codice Entratel

Accedi

Entra con SPID Entra con CIE Entra con CNS

- 2) se l'accesso è stato effettuato da un intermediario già delegato al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "Fatture e Corrispettivi", questo dovrà scegliere l'utenza di lavoro

- 3) cliccare sul link "Servizi per compilare e trasmettere l'istanza" della sezione *Contributo a Fondo Perduto* presente nella home page del portale "Fatture e Corrispettivi"

- 4) cliccare sul link "Compila e invia istanza per il contributo (o Rinuncia)" della sezione dedicata al contributo Art.59 del decreto-legge 14 agosto 2020

The screenshot shows the 'Contributo a fondo perduto' web application. The top navigation bar includes 'Fatture e Corrispettivi', 'Info e Assistenza', and a user profile section with 'Esci'. The main content area has a 'Home' tab and two primary action cards. The left card is for 'Art.59 del decreto-legge 14 agosto 2020' and the right card is for 'Art.25 del decreto-legge 19 maggio 2020'. Both cards describe the process of submitting a request for the contribution. A blue arrow points to the link 'Compila e invia l'istanza per il contributo' under the Art.59 section.

- 5) inserire le informazioni dell'istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto "Invia istanza"

The screenshot shows the 'Istanza di richiesta contributo Art.59 del d.l. 14 agosto 2020' form. The form is divided into two main sections: 'Compilazione richiesta' and 'Documentazione'. The 'Compilazione richiesta' section includes a progress bar with three steps: 1. Dati Richiedente, 2. Requisiti, and 3. Invio. The 'Documentazione' section includes a link to 'Acquisisci i dati'.

Istanza di richiesta contributo Art.59 del d.l. 14 agosto 2020

Compilazione richiesta

Istanza relativa al contribuente a

1
Dati Richiedente

2
Requisiti

3
Invio

Requisiti

Dichiarazioni

- ☐ Soggetto esercente attività di cui al comma 1 dell'art. 59 del d.l. n. 104/2020
- ☐ Soggetto che ha iniziato l'attività a partire dal 1 luglio 2019

Ricavi/compensi complessivi anno 2019

- ☒ Fino a euro 400.000
- ☐ Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000
- ☐ Superiori a euro 1.000.000

Importo del fatturato e dei corrispettivi

Mese di giugno 2020:

€ 0 ,00

Mese di giugno 2019:

€ 0 ,00

Codice Comune:

[+ Aggiungi riga](#)

Compilazione richiesta

Istanza relativa al contribuente a

1
Dati Richiedente

2
Requisiti

3
Invio

Riepilogo e invio

Riepilogo dei dati dell'Istanza

Codice fiscale del contribuente richiedente:

IBAN:

Soggetto esercente attività di cui al comma 1 dell'art. 59 del d.l. n. 104/2020

Ricavi/compensi complessivi anno 2019 Fino a euro 400.000

Importi del fatturato e dei corrispettivi

Comune	Mese di giugno 2020	Mese di giugno 2019
F839	0,00 €	1.000,00 €
Totali	0,00 €	1.000,00 €

Sottoscrizione

☐ Firma

Data (gg/mm/aaaa):

gg/mm/aaaa



Invia istanza

ATTENZIONE

Al fine di evitare errori non facilmente rimediabili, **si invita a verificare con la massima attenzione i dati indicati sull'istanza** prima di procedere all'invio, seguendo le istruzioni al modello.

Gli intermediari con delega al solo "Cassetto fiscale" utilizzano la procedura *web* per la presentazione dell'istanza accedendo a tale sezione dell'area riservata e selezionando il codice fiscale del cliente delegante.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sito informativo

Area riservata
Entratel

Utente:

Cambia utenza di lavoro

Esci

Servizi Entratel

Servizi per

Ricevute

Software

Comunicazioni

Regime IVA mini One Stop Shop

Consultazioni

Informazioni Anagrafiche

Cassetto Fiscale

Commissioni Tributarie

Deleghe

Servizi ipotecari e Catastali, Osservatorio Mercato Immobiliare

Profilo Utente

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Consultazioni](#) / Cassetto Fiscale

Cassetto Fiscale

Il Cassetto fiscale è il servizio che permette di consultare i propri dati fiscali.

Cassetto Fiscale personale

Gli intermediari possono consultare anche le informazioni riguardanti i propri clienti previa sottoscrizione dell'apposito regolamento e conferimento delle relative deleghe. Detto regolamento e il modello di delega sono disponibili nella pagina "Cassetto Fiscale".

In tal caso per l'accesso è necessario indicare il codice fiscale del cliente e l'apposito codice segreto comunicato con l'adesione al Regolamento per l'accesso al "Cassetto fiscale delegato".

Cassetto Fiscale delegato

Se sei un intermediario delegato al Cassetto fiscale del tuo cliente, puoi accedere alla procedura web per predisporre e inviare l'istanza per il riconoscimento del Contributo a Fondo Perduto.

Istanza Contributo a Fondo Perduto

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sito informativo

Area riservata
Entratel

Utente:

Cambia utenza di lavoro

Esci

Servizi Entratel

Servizi per

Ricevute

Software

Comunicazioni

Regime IVA mini One Stop Shop

Consultazioni

Informazioni Anagrafiche

Cassetto Fiscale

Commissioni Tributarie

Deleghe

Servizi ipotecari e Catastali, Osservatorio Mercato Immobiliare

Profilo Utente

Assistenza Tecnica e Fiscale

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Consultazioni](#) / Cassetto Fiscale

Accesso delegati per Istanza Contributo a Fondo Perduto

Gli intermediari possono consultare anche le informazioni riguardanti i propri clienti previa sottoscrizione dell'apposito regolamento e conferimento delle relative deleghe; detto regolamento e il modello di delega sono disponibili nella pagina "Cassetto Fiscale".

La delega al "Cassetto Fiscale" consente all'intermediario di accedere all'applicazione per l'invio e la consultazione dell'"Istanza Contributo a Fondo Perduto" per conto del cliente soggetto IVA.

In tal caso per l'accesso è necessario indicare il codice fiscale del cliente e l'apposito codice segreto comunicato con l'adesione al Regolamento per l'accesso al "Cassetto fiscale delegato".

Una volta indicato il cliente e verificato il codice segreto, si verrà reindirizzati all'applicazione "Istanza Contributo a Fondo Perduto".

Codice fiscale cliente:

Codice Segreto:

OK

Presa in carico ed accoglimento

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il **protocollo telematico** assegnato al file dell'istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all'istanza trasmessa.

Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli *formali* su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una "ricevuta di *scarto*". Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una **prima ricevuta che attesta solo la "presa in carico" dell'istanza** per successivi controlli più approfonditi.

Se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento dell'emissione del mandato di pagamento.

ATTENZIONE

Per motivi tecnici legati ai ristretti tempi di erogazione del contributo a fondo perduto, il contribuente ha un periodo di tempo ridotto durante il quale poter sostituire un'istanza inviata con dati errati. Pertanto, **è necessario prestare la massima attenzione nella fase di predisposizione dell'istanza**, seguendo le istruzioni collegate al modello.

Contestualmente alla messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l'Agenzia delle entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia (si veda il successivo box "Attenzione") è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo ne riceve notizia.

Come sopra anticipato, dopo la prima ricevuta di presa in carico il sistema dell'Agenzia effettua dei controlli più approfonditi (per esempio il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l'intestatario o cointestatario dell'Iban indicato eccetera) che possono durare anche qualche giorno.

Al termine di tali controlli, il sistema dell'Agenzia emette:

- in caso di esito negativo, una "ricevuta di *scarto*"
- in caso di esito positivo, una seconda ricevuta che **attesta l'"accoglimento" dell'istanza e l'esecuzione del mandato di pagamento** del contributo sull'Iban indicato nell'istanza.

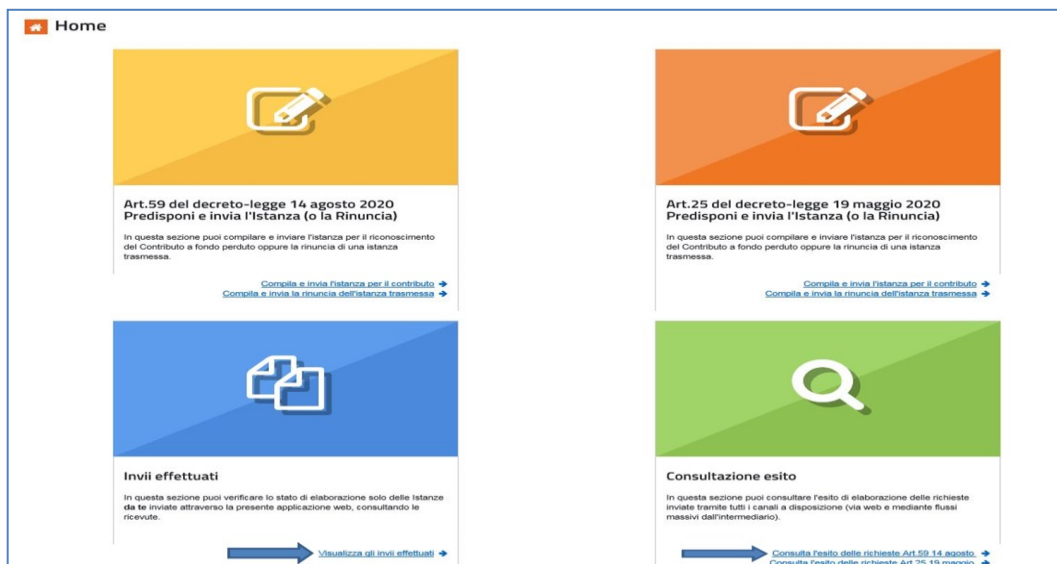
Dopo che il sistema ha concluso l'elaborazione per l'esecuzione del mandato di pagamento, non è più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo un'eventuale istanza di rinuncia totale al contributo.

Ogni ricevuta (di *scarto*, di *presa in carico* e di *accoglimento* dell'istanza) viene messa a disposizione **esclusivamente al soggetto che trasmette l'istanza** nella sezione "ricevute" della propria area riservata dei servizi telematici.

All'interno della procedura *web* presente nel portale "*Fatture e Corrispettivi*", il richiedente e l'eventuale intermediario delegato (al Cassetto fiscale o alla Consultazione delle fatture elettroniche) hanno accesso ai dati relativi alle istanze presentate.

Al link "*Invii effettuati*" è consultabile dal solo soggetto che ha trasmesso le istanze, l'elenco dei file trasmessi e delle relative ricevute di elaborazione.

Al link "*Consultazione esito*", per ogni istanza presentata è consultabile lo stato di lavorazione; in particolare, è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.



ATTENZIONE

Se il richiedente si accorge di aver presentato un'istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento - anche oltre il 14 gennaio 2021 - un'**istanza di rinuncia** totale al contributo.

Anche la rinuncia può essere trasmessa dall'intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "*Fatture e Corrispettivi*".

5. I CONTROLLI E L'EVENTUALE RESTITUZIONE

Controlli

L'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.

Inoltre, indipendentemente dall'importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Sempre sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (Confisca).

Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.

I codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto sono quelli istituiti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 37/2020.

6. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 - [articolo 59](#) (Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020](#) (Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici)

[Modello](#) e [istruzioni](#) per la compilazione, allegati al Provvedimento del 12 novembre 2020

[Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15 del 13 giugno 2020](#) (Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto legge n. 34/2020)

[Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 37 del 26 giugno 2020](#) (Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto non spettante)

[Circolare n. 22 del 21 luglio 2020](#) (Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto legge n. 34/2020)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal [CERDEF](#) (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze



PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SEZIONE PUBBLICAZIONI ON LINE
DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA

Capo Ufficio: ***Sergio Mazzei***
Capo Sezione: ***Cristiana Carta***

Coordinamento editoriale: ***Paolo Calderone, Giovanni Maria Liprandi***
Progetto grafico: ***Stazione grafica - Claudia Iraso***

In collaborazione con ***il Settore Procedure della Divisione Servizi***
ed Elena Maria Borca del Sam di Torino

Segui l'Agenzia su:

